

**IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
DELLA FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA**

DECISIONE

resa nel procedimento con prot. n. 7 del 2024, instaurato d'ufficio *ex art.* 55, comma 1, lett. a), Regolamento di Giustizia, in seguito alla comunicazione della Segreteria degli Organi di Giustizia FGI; procedimento instaurato nei confronti dell'affiliata Soc. MA.MO.TI. (cod 08/2040), della tecnica dott.ssa Carla Lunerti, della tecnica dott.ssa Monica Brandimarte e del legale rappresentante pro tempore della affiliata Soc. MA.MO.TI. (cod 08/2040).

IN FATTO

Il procedimento prendeva avvio dalla segnalazione/comunicazione della Segreteria degli Organi di Giustizia FGI, sulla base della segnalazione della Commissione di Omologazione Interregionale e Nazionale, con la quale veniva trasmesso il Verbale di Omologazione del Campionato di Serie C RG – Zona Tecnica 3 – 3^a Verbale del Campionato Individuale Silver LC3 Avanzato GAF – 1^a Prova relativa alle gare tenutesi il 13 aprile 2024, organizzatore “Fermo 85”.

Nel predetto Verbale di Omologazione emergeva, quale annotazione nel campo “Osservazioni sul tesseramento dei ginnasti o degli istruttori” il presunto accertamento *“che la Soc. MA.MO.TI. (cod.08/2040) ha effettuato la gara senza la presenza del tecnico con qualifica Monica Bradimarte che ha precedentemente eseguito il controllo tessere. Si riscontra che le ginnaste sono accompagnate in campo gara dalla Sig.ra Carla Lunerti e dopo verifica presso la segreteria di gara è appurato che la Lunerti oltre a non essere iscritta al programma gare quale tecnico, non ha sostenuto il regolare controllo tessere come da regolamento”*.

Lo scrivente Giudice Sportivo Nazionale provvedeva alla fissazione della data di assunzione della decisione secondo quanto previsto dal Regolamento di Giustizia FGI, differendo il termine per l'assunzione del provvedimento. Veniva concesso, ai sensi della medesima disposizione, termine per l'invio di memorie e/o documenti difensivi. La Segreteria degli Organi di Giustizia comunicava che il provvedimento era stato trasmesso agli interessati senza indugio.

Per il procedimento in oggetto perveniva la Memoria della ASD Ginnastica Ma.MoTi in data 14 maggio 2024 e le schede di tesseramento.

IN DIRITTO

Dall'istruttoria e dalle difese emerge come la ASD Ginnastica Ma.MoTi abbia commesso l'illecito. Ciò per le seguenti ragioni.

Le Procedure Federali e Indicazioni Attuative 2024 prevedono, alla p. 38, che il tecnico *“deve essere in regola con il tesseramento e deve essere in condizione di poter presentare la sua tessera al controllo tessere”*; nonché prevede che *“per tutte le attività/gare del Calendario Federale le affiliate sono obbligatoriamente tenute a prevedere la presenza in campo gara di un Tecnico con qualifica adeguata (vedi pag. 40) e che abbia indicato la medesima affiliata al momento del proprio tesseramento”*.

Risulta accertato come la partecipazione della tecnica Carla Lunerti non sia avvenuta in conformità con le disposizioni previste in materia.

Ciò è altresì stato oggetto di confessione della Ma.MoTi. la quale ha provato che la Sig.ra Lunerti era stata tesserata per errore come atleta.

La responsabilità, dunque, è a carico della Affiliata e nessuna responsabilità può essere attribuita agli ulteriori soggetti – Carla Lunerti e Monica Brandimarte

Dal punto di vista soggettivo, l'illecito è stato compiuto con lieve negligenza dall'Affiliata e la condotta non ha influito sul regolare svolgimento dell'attività federale; essa, infatti, non ha influito sulla Classifica finale e sui risultati delle/degli atlete/i.

L'avvenuta partecipazione alle predette gare da parte delle Società si è posta in violazione dell'art. 2, comma 1, e dell'art. 6 del Regolamento di Giustizia e Disciplina FGI.

Per l'affiliata, la condotta procedimentale collaborativa appare meritevole di premialità sanzionatoria con diminuzione del *quantum* anche quale declinazione della lealtà, probità e correttezza nei rapporti federali e in ragione della ininfluenza rispetto ai risultati sportivi. Peraltro, l'aver dimostrato che la Sig.ra Lunerti era stata comunque tesserata conferma la buona fede nella commissione dell'illecito, altresì provata dalla necessità di garantire la contemporaneità nella partecipazione alle distinte gare.

In ragione di tanto, all'affiliata viene comminata la sanzione dell'ammenda pari a 75,00 (settantacinque/00) Euro, ai sensi del comma 1 della predetta disposizione.

Sono fatti salvi i risultati conseguiti dall'affiliata e dalle sue atlete.

P.Q.M.

Io scrivente Giudice Sportivo Nazionale così dispone:

- condanna la ASD Ginnastica Ma.MoTi ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 2, del Regolamento di Giustizia, alla sanzione dell'ammenda nella misura pari a 75,00 Euro;

- dichiara esente da responsabilità le altre parti.

Ai sensi dell'art. 18, comma 3, del Regolamento di Giustizia il pagamento dell'ammenda dovrà essere eseguito entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla comunicazione della presente decisione o dalla sua pubblicazione se precedente.

Trasmette in presente provvedimento alla Segreteria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione alle parti.

Roma, 20 giugno 2024

GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE FGI

f.to Avv. Alessandro Benincampi